

Allegato A alla Delibera n. 166/2023 del 9 novembre 2023

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2025
presentato da Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – Ferrovie**

Indice

Premessa	3
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR	4
1.1 Valutazioni dell’Autorità.....	4
1.2 Indicazioni.....	4
1.3 Prescrizioni	4
2. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR	4
2.1 Valutazioni dell’Autorità.....	4
2.2 Indicazioni.....	4
2.3 Prescrizioni	4
3. Caratteristiche dell’Infrastruttura – Capitolo 3 del PIR.....	4
3.3 Valutazioni dell’Autorità.....	4
3.4 Indicazioni.....	5
3.5 Prescrizioni	5
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR	5
4.1 Valutazioni dell’Autorità.....	5
4.2 Indicazioni.....	5
4.3 Prescrizioni	5
5. Servizi – Capitolo 5 del PIR	5
5.1 Valutazioni dell’Autorità.....	5
5.2 Indicazioni.....	5
5.3 Prescrizioni	6
6. Tariffe e performance regime – Capitolo 6 del PIR.....	6
6.1 Valutazioni dell’Autorità.....	6
6.2 Indicazioni.....	6
6.3 Prescrizioni	6
7. Allegati al PIR.....	7
7.1 Valutazioni dell’Autorità.....	7
7.2 Indicazioni.....	7
7.3 Prescrizioni	7

Premessa

Con nota del 29 settembre 2023 trasmessa all’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed acquisita agli atti al prot. 48911/2023, la società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito GTT) ha comunicato di aver pubblicato sul proprio sito *web* aziendale la bozza finale del Prospetto informativo della rete 2025 (di seguito PIR 2025), acquisita agli atti al prot. 49358/2023, evidenziando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della fase di consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Il Gestore ha affidato i compiti di svolgimento delle funzioni essenziali a RFI S.p.A. (nel seguito: RFI o AB), ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112.

Con il presente documento l’Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell’articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed agli allegati di detta bozza finale del PIR 2025.

Per ciascuno di tali capitoli si riportano, nell’ordine, per ogni tematica presa in esame:

- 1. le pertinenti valutazioni dell’Autorità in esito all’analisi della bozza del PIR 2025;**
- 2. le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell’infrastruttura (di seguito GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato “**PIR 2025 (Edizione dicembre 2023)**” e pubblicato entro il 9 dicembre 2023, termine dell’entrata in vigore dell’orario di servizio 2023-2024.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
AB:	<i>Allocation Body</i> (organismo di allocazione della capacità);
GI:	Gestore dell’Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMdA:	Pacchetto Minimo d’Accesso (art. 13 d.lgs. 112/2015);
PMR:	Persone con disabilità e a Mobilità Ridotta;
RFI:	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell’Autorità

Si ritiene opportuno che il Gestore corregga in tutto il testo, ovunque occorra, l’acronimo utilizzato per indicare le Persone a Mobilità Ridotta sostituendo l’acronimo “PRM”, con l’acronimo “PMR”.

1.2 Indicazioni

1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di sostituire in tutto il testo, ovunque occorra, l’acronimo “PRM” utilizzato per indicare le Persone a Mobilità Ridotta con l’acronimo “PMR”.

1.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

2. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento alle informazioni sui valori obiettivo e a consuntivo degli indicatori di puntualità (puntualità IF e performance del Gestore) riportati nel paragrafo 2.4.2.3 “Accesso ai dati”, si ritiene necessario, per motivi di chiarezza espositiva e stanti gli obblighi di pubblicizzazione annuale da parte del GI dei suddetti valori richiamati nello stesso paragrafo, che venga eliminata la parte finale del testo, in cui sono riportati i valori a consuntivo per l’anno 2021 e quelli obiettivo per l’anno 2024.

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

2.3.1 Si prescrive al Gestore di eliminare la sezione finale del testo del paragrafo 2.4.2.3 “Accesso ai dati”, in cui sono riportati i valori a consuntivo 2021 e quelli obiettivo per il 2024 degli indicatori di puntualità IF.

3. Caratteristiche dell’Infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.3 Valutazioni dell’Autorità

Al paragrafo 3.1 “Introduzione” del capitolo 3 “Caratteristiche dell’Infrastruttura” è riportata la seguente dicitura: “I dati fisici di tutti gli allegati al capitolo 3 hanno valore informativo in riferimento all’orario dal 13/12/2020 al 11/12/2021”, che è incoerente con il periodo di riferimento al quale il PIR si riferisce. Si ritiene quindi necessario che il GI corregga il suddetto riferimento temporale, verificando che i dati ivi citati, siano effettivamente riferibili all’orario di servizio 2024-2025.

3.4 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.5 Prescrizioni

3.5.1 Si prescrive al Gestore di correggere il riferimento temporale presente al paragrafo 3.1, "Introduzione" del capitolo 3 "Caratteristiche dell'Infrastruttura", riportante: "I dati fisici di tutti gli allegati al capitolo 3 hanno valore informativo in riferimento all'orario dal 13/12/2020 al 11/12/2021", rendendolo coerente con il periodo di riferimento a cui il PIR si riferisce e verificando, al contempo, che i dati ivi citati siano effettivamente riferibili all'orario di servizio 2024-2025.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

5. Servizi – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell'Autorità

Al paragrafo 5.2.3 "Controllo e regolazione della circolazione dei treni, segnalamento e instradamento dei convogli, nonché comunicazione di ogni informazione relativa alla circolazione", a pagina 87, l'ultimo periodo termina, incongruamente, con la seguente frase: "Uso del sistema di alimentazione elettrica, ove disponibile", che presumibilmente costituisce il titolo del paragrafo successivo. Si ritiene quindi necessario che il GI provveda a correggere la parte di testo indicata nonché ad adeguare, conseguentemente, la numerazione dei paragrafi seguenti.

5.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

5.3 Prescrizioni

- 5.3.1 Si prescrive al Gestore di verificare il periodo presente nel paragrafo 5.2.3 *“Controllo e regolazione della circolazione dei treni, segnalamento e instradamento dei convogli, nonché comunicazione di ogni informazione relativa alla circolazione”*, recante: *“Uso del sistema di alimentazione elettrica, ove disponibile”*, che presumibilmente costituisce il titolo del paragrafo successivo, provvedendo a correggere il testo e ad adeguare conseguentemente la titolazione e la numerazione dei paragrafi seguenti.

6. Tariffe e performance regime – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento al capitolo 6 *“Tariffe e performance regime”*, si fa presente quanto segue.

Ai sensi di quanto previsto dalla misura 4.3, numero 1), dell’Allegato A alla delibera n. 95/2023, l’AB dovrà presentare, nel corso del 2024, la proposta tariffaria riferita al periodo regolatorio 2025-2029.

Ai sensi di quanto, altresì, previsto dalla misura 4.3, numero 3), dell’Allegato A alla delibera n. 95/2023, a partire dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre del medesimo anno - che costituisce il primo anno del suddetto periodo tariffario quinquennale in cui la nuova tariffa sarà formalmente già in vigore ma non applicata - si adotteranno, in regime provvisorio, i canoni e le tariffe in vigore all’anno 2024 incrementati del tasso di inflazione programmato, come disponibile alla data di presentazione della proposta di cui al precedente periodo.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene, quindi, necessario che il Gestore introduca in premessa del capitolo 6 *“Tariffe e performance regime”*, la seguente indicazione: *“I valori dei canoni e delle tariffe riconducibili all’orario di servizio a cui il PIR si riferisce, saranno definiti, nel corso del 2024, all’atto della formulazione della proposta tariffaria inerente al periodo regolatorio 2025-2029 - che, ai sensi della delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 95/2023, l’AB dovrà formulare nel corso del medesimo anno - e saranno determinati tramite un congelamento delle tariffe riferite all’orario 2023-2024, salvo un loro adeguamento che terrà conto dei meri aspetti inflattivi”*, eliminando, dal paragrafo 6.1 *“Pacchetto Minimo d’Accesso”*, il periodo riportante: *“Il metodo adottato per la definizione della tariffa media unitaria segue i criteri indicati nel seguito, tenuto conto che per i Gestori delle Infrastrutture ferroviarie regionali la Delibera ART 95/2023 – Misura 52.1 Allegato A – posticipa di 1 anno l’applicazione dei singoli periodi rilevanti di cui alla Misura 4.2 della medesima Delibera”*.

Il Gestore dovrà quindi provvedere ad eliminare tutti i valori dei canoni e delle tariffe eventualmente riportati nel capitolo 6, nonché tutte le parti di testo presenti nel documento che fanno riferimento all’applicazione del tasso di inflazione utilizzato per l’aggiornamento dei canoni e delle tariffe riportati nel capitolo.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

- 6.3.1 Si prescrive al Gestore di introdurre, come premessa, al Capitolo 6, la seguente indicazione: *“Nelle more della formulazione della proposta tariffaria riferita al periodo regolatorio 2025-2029 - che, ai sensi della delibera dell’Autorità n. 95/2023, l’AB dovrà formulare nel corso del 2024 - per il*

primo anno del suddetto periodo regolatorio (2025), a cui il PIR si riferisce, si prevede di provvedere ad un congelamento delle tariffe riferite all'orario 2023-2024, salvo un loro adeguamento che tenga conto dei meri aspetti inflattivi" e di eliminare dal paragrafo 6.1 "Pacchetto minimo d'accesso", il periodo riportante: "Il metodo adottato per la definizione della tariffa media unitaria segue i criteri indicati nel seguito, tenuto conto che per i Gestori delle Infrastrutture ferroviarie regionali la Delibera ART 95/2023 – Misura 52.1 Allegato A – posticipa di 1 anno l'applicazione dei singoli periodi rilevanti di cui alla Misura 4.2 della medesima Delibera".

- 6.3.2 Si prescrive al Gestore di eliminare dal Capitolo 6 tutti i valori dei canoni e delle tariffe, eventualmente riportati, nonché tutte le parti di testo presenti nel documento che fanno riferimento all'applicazione del tasso di inflazione utilizzato per l'aggiornamento dei canoni e delle tariffe riportati nel capitolo.

7. Allegati al PIR

7.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto degli allegati adeguato.

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.